

Deliberazione n. 117/2026/PAR



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott. Cristian Pettinari	Consigliere (relatore)
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario
dott. Massimo Galiero	Referendario
dott. Massimiliano Maitino	Referendario

Adunanza del 10 settembre 2026

**Richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003 da
parte del Comune di Vigarano Mainarda (FE)**

VISTO l'art. 100, c. 2, Cost.;

VISTA la L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il T.U. delle Leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTI la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e succ. mod. ed int. e il D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTA la del. n. 14 del 16 giugno 2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L. 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento

dell'ordinamento della Repubblica alla L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 17, c. 31, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO l'art. 6, c. 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la L.R. Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali;

VISTE la del. n. 9/SEZAUT/2009/INPR, la del. n. 3/SEZAUT/2014/QMIG e la del. n. 5/SEZAUT/2022/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti;

VISTE le del. n. 8 del 26 marzo 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti;

VISTA richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Vigarano Mainarda (FE) in data 22 giugno 2026, acquisita al prot. n.4595 di questa Sezione in data 24 giugno 2026, avente ad oggetto il riconoscimento e la liquidazione di somme derivanti da meccanismi contrattuali di incremento periodico del corrispettivo nell'ambito di contratti pubblici di durata;

VISTA la nota con cui il Consiglio delle autonomie locali (C.A.L.), ai sensi dell'art. 4, c. 2 e 3, della Convenzione sottoscritta in data 15 maggio 2025 di collaborazione tra Regione Emilia-Romagna, Sezione regionale di controllo e Consiglio delle Autonomie locali in merito all'esercizio delle funzioni di controllo e consultiva di cui alla L. n. 131 del 2003, ha inviato a questa Sezione regionale di controllo la propria istruttoria tecnica, acquisita al protocollo di questa Sezione n. 4893 del 17/07/2026;

VISTA l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata l'odierna Camera di consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Cons. Cristian Pettinari

RITENUTO IN FATTO

1. Il Sindaco del Comune di Vigarano Mainarda (FE) ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, pervenuta in data 24 giugno 2026 n. prot. 4595, concernente i presupposti di contabilità pubblica necessari per il riconoscimento, la liquidazione

e la regolazione contabile di somme derivanti da meccanismi contrattuali di incremento periodico del corrispettivo nell'ambito di contratti pubblici di durata. L'Ente espone di essere parte di un contratto pubblico di lunga durata avente ad oggetto la gestione integrata e la manutenzione degli impianti tecnologici comunali, degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici. Il rapporto trae origine da una procedura di gara svolta nel vigore della disciplina antecedente al D.Lgs. n. 163/2006 ed è regolato da apposito Capitolato speciale d'appalto.

Secondo quanto rappresentato dal Comune, il Capitolato contempla, accanto a meccanismi di adeguamento del corrispettivo correlati alle componenti energia e manodopera/materiali, una distinta clausola di «rivalutazione triennale degli importi», finalizzata, secondo il tenore letterale della previsione contrattuale, a tenere conto del deperimento degli impianti conseguente al loro utilizzo e della correlata diminuzione della loro efficienza. La clausola prevede che gli importi relativi ai servizi affidati, ad esclusione delle quote di ammortamento degli investimenti, siano rivalutati con cadenza triennale mediante l'applicazione di una maggiorazione pari al 10 per cento del valore corrisposto sino a quel momento. L'Ente riferisce che tale meccanismo viene posto a fondamento di richieste di incremento del corrispettivo e che, per la sua struttura, è suscettibile di produrre effetti progressivi e cumulativi, in quanto gli ulteriori adeguamenti economici previsti dal contratto risultano parametrati su importi già interessati dalla predetta rivalutazione triennale. Il Comune evidenzia inoltre che dagli atti disponibili non emergono specifiche attività di verifica, collaudo o validazione tecnico-contabile espressamente riferite alla sussistenza dei presupposti posti a fondamento della rivalutazione triennale, né risultano autonome attività istruttorie dirette ad accertare, per i periodi considerati, l'effettivo deperimento degli impianti, la correlata riduzione di efficienza e l'eventuale incidenza economica dei relativi fenomeni.

Nel contesto della ricognizione amministrativo-contabile del rapporto contrattuale e della definizione delle relative partite economiche, il Comune rappresenta pertanto la necessità di assumere determinazioni concernenti il riconoscimento e la liquidazione di somme fondate sul predetto meccanismo di incremento del corrispettivo, chiedendo di conoscere se, in conformità ai principi di contabilità pubblica, di corretta formazione dell'obbligazione di spesa, di liquidazione della spesa e di sana gestione finanziaria, tali poste possano essere riconosciute e liquidate in assenza di una preventiva istruttoria volta ad accertare la concreta

sussistenza dei relativi presupposti tecnico-economici, la correttezza della base di calcolo adottata, l'assenza di duplicazioni rispetto ad altri meccanismi di adeguamento contrattuale e la coerenza della relativa spesa con gli equilibri di bilancio dell'ente.

In particolare, l'Ente sottopone alla Sezione i seguenti quesiti:

- 1) *se sia conforme ai principi di contabilità pubblica, di corretta formazione dell'obbligazione di spesa, di liquidazione della spesa e di sana gestione finanziaria che un ente locale proceda al riconoscimento e alla liquidazione o regolazione contabile di somme derivanti da un meccanismo contrattuale di incremento periodico, fisso e forfettario del corrispettivo, comunque denominato, collegato, nel testo contrattuale o nella pretesa economica formulata dall'operatore, a presupposti tecnico-economici quali il deperimento dei beni e la riduzione di efficienza degli impianti, in assenza di una previa istruttoria volta ad accertare, in concreto e con riferimento ai periodi interessati dalla sequenza applicativa del meccanismo, la sussistenza delle ragioni poste a fondamento dell'incremento, la corretta base di calcolo, l'effettiva riferibilità dell'incremento a maggiori oneri non già remunerati, l'incidenza di eventuali interventi manutentivi, sostitutivi o migliorativi separatamente remunerati, l'assenza di duplicazioni rispetto ad altri meccanismi di adeguamento del corrispettivo e la coerenza della spesa con il titolo contrattuale, con la corretta imputazione contabile e con gli equilibri di bilancio;*
- 2) *se, nel caso in cui tale incremento periodico sia destinato a incidere anche sulla base di calcolo di ulteriori adeguamenti del corrispettivo, la verifica istruttoria prodromica al riconoscimento e alla liquidazione o regolazione contabile della spesa debba comprendere anche il riscontro dell'assenza di duplicazioni o sovrapposizioni economiche idonee a determinare il riconoscimento, sotto titoli diversi, di una medesima componente di costo o di un medesimo presupposto economico;*
- 3) *se, nell'ambito della ricognizione amministrativo-contabile di un rapporto contrattuale di durata e della regolazione delle relative partite economiche, anche riferite ad annualità pregresse ancora suscettibili di verifica, conguaglio, compensazione, rettifica o definizione contabile nei limiti consentiti dall'ordinamento, l'Ente debba subordinare ogni determinazione di riconoscimento, liquidazione, regolazione o imputazione contabile alla positiva conclusione della predetta istruttoria tecnico-*

contabile e giuridica, senza procedere a pagamenti automatici o provvisori, né consolidare poste economiche fondate su presupposti non previamente accertati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003 attribuisce alle Regioni e, di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche a Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

1.1 In proposito, si è precisato nell'attività consultiva contabile, in più occasioni, che la funzione di cui al c. 8 dell'art. 7 della L. n. 131 del 2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un Organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della propria attività amministrativa. I pareri e le altre forme di collaborazione ivi previsti – si è specificato – si inseriscono dunque nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione dell'ente con l'Organo di controllo esterno (per tutte, v. del. della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 36/2009).

In sede di ermeneusi di detta disposizione, contenuta, come si è detto, nel c. 8 dell'art. 7 della L. 131 del 2003, si è evidenziato come essa debba essere raccordata poi con il precedente c. 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare: a) il rispetto degli equilibri di bilancio; b) il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma; c) la sana gestione finanziaria degli enti locali. Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, c. 31, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (del. n. 54/CONTR/10; v. anche Sezione delle autonomie, del. n. 17/2020/QMIG; del. n. 5/SEZAUT/2022/QMIG e del. n. 14/SEZAUT/2022/QMIG).

Al riguardo, si è anche puntualizzato che «ulteriori materie estranee, nel loro nucleo originario alla “contabilità pubblica” – in una visione dinamica dell’accezione, che sposta l’angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri – possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica». Tuttavia, le stesse Sezioni riunite, nel prosieguo, hanno specificato che ciò avviene limitatamente “alle questioni che riflettono problematiche interpretative inerenti alle suddette statuizioni recanti i menzionati limiti e divieti, strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell’ente e sui relativi equilibri di bilancio” (Sezioni riunite, del. n. 54/CONTR/10; Sezione delle autonomie, del. n. 5/SEZAUT/2022/QMIG).

Nell’interpretazione di tale disposizione, le Sezioni regionali di controllo hanno poi affermato che il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa, che ricade nell’esclusiva competenza dell’ente che la svolge; richiede che i quesiti posti presentino i caratteri della generalità e dell’astrattezza, in quanto volti ad ottenere chiarimenti interpretativi in ordine a disposizioni normative riguardanti l’attività finanziaria e patrimoniale degli enti locali; esclude, altresì, che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali, ovvero con altre competenze della stessa Corte dei conti o di altri organi (per tutte, *ex plurimis*, del. n. 127/2022/PAR della Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna e del. n. 337/2018/PAR della Sezione regionale di controllo per la Lombardia).

1.2 Al riguardo, la Sezione rammenta poi che la recente L. n. 1 del 7 gennaio 2026, recante *“Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”* (in vigore dal 22 gennaio 2026), contempla al primo comma dell’art. 2 (rubricato “Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica”) una nuova funzione della Corte dei conti, intestata alla Sezione centrale per il controllo di legittimità sugli atti e finalizzata alla resa di pareri in materia di contabilità pubblica, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, *“anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli*

investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre”.

La medesima Legge, al secondo periodo dell’art. 2, c. 1, stabilisce altresì che analoga funzione consultiva è attribuita, a livello territoriale, anche alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che rendono, analogamente, pareri ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni che ne facciano richiesta, nel rispetto dei presupposti e delle cause di esclusione previsti dal primo periodo.

Infine, l’art. 2, c. 2, della medesima legge stabilisce che detti pareri «*sono resi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta*» e che, «*in caso di mancata espressione del parere nel termine di cui al primo periodo, lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall'amministrazione richiedente, ai fini dell'esclusione della gravità della colpa [...], ovvero in senso negativo qualora l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione*».

1.3. Per un’interpretazione analitica di tali disposizioni si rinvia ai pareri di questa Sezione nn. 14, 15 e 16/2026/PAR, nonché alle delibere della Sez. Centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato nn. 3/2026/PARERE, 4/2026/PARERE, 8/2026/PARERE, 10/2026/PARERE, ed alla delibera delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 14/2026/QMIG, delibere nei quali si è ampiamente argomentato in relazione al fatto che l’art. 2 della L. n. 1/2026:

a) ribadisce la sussistenza di una competenza generale a rendere «pareri in materia di contabilità pubblica», formulati su questioni generali ed astratte ed assoggettati al regime di ammissibilità definito dai consolidati orientamenti del Giudice contabile in materia di funzione consultiva;

b) enuclea, al contempo, una funzione consultiva ulteriore in materia di contabilità pubblica (definita dall’“anche”) in riferimento a «questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro», purché sussista, in tal caso, l’estraneità delle questioni così poste “ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità” ed “a fatti per i quali la

competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre”.

Si è quindi osservato che, anche nell’esercizio di tale funzione consultiva, il ruolo di ausilio della Corte dei conti non può che essere comunque concepito e svolto in coerenza con il ruolo proprio di una magistratura contabile, restando preclusa qualsiasi forma di co-amministrazione o di cogestione in quanto incompatibile con il concetto costituzionale di ausiliarietà e con la posizione di neutralità, indipendenza ed imparzialità che contraddistingue l’attività magistratuale (v. ancora le delibere nn. 3 del 2024 e 4 del 2025 delle Sezioni riunite).

1.4 Ciò posto, il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla riconducibilità della richiesta proveniente dal Comune di Vigarano Mainarda all’ambito delle funzioni consultive ora complessivamente attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti, come innanzi succintamente definite.

2. Ammissibilità in senso soggettivo

Quanto alla legittimazione ad inoltrare le istanze di parere sotto il profilo soggettivo, nel caso di specie si osserva che il Comune rientra nel novero degli enti contemplati dalle indicate disposizioni di legge e che il Sindaco del Comune, è l’Organo istituzionalmente legittimato a richiedere detto parere in quanto rappresentante legale dell’ente territoriale (cfr. gli artt. 50 e 53 del T.U.E.L.); la richiesta è dunque soggettivamente ammissibile (cfr. Sezione delle autonomie, del. n. 13 del 17 dicembre 2007 e del. n. 11/SEZAUT/2020/QMIG; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, del. n. 347/2015/PAR).

3. Ammissibilità in senso oggettivo

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, attesa la sussistenza di una funzione consultiva ora suscettibile d’esplicarsi con limiti diversi a seconda del tema considerato, è necessario *in primis* individuare a quale specifico ambito della funzione consultiva stessa si indirizzi il parere; ciò, indipendentemente da qualsivoglia autoqualificazione l’ente abbia dato alla propria istanza (cfr. *ex multis* i pareri di questa Sezione nn. 14, 15 e 16/2026/PAR).

In tal senso, l’attuale richiesta di parere presentata dal Comune di Vigarano Mainarda è espressamente formulata ai sensi dell’art. 7, c. 8, della L. 5 giugno 2003, n. 131: essa, secondo l’Ente, va infatti intesa come formulata in termini generali e astratti, muovendo tuttavia da una vicenda gestionale concreta rappresentata, secondo l’Ente medesimo, nei soli limiti necessari a evidenziare l’attualità del dubbio contabile; concerne poi la corretta applicazione dei principi

di contabilità pubblica nell'ambito della gestione di un rapporto contrattuale di durata, già in essere da lungo tempo (dato che geneticamente resta regolato dalla disciplina antecedente al D.lgs. n. 163/2006), avente ad oggetto servizi di gestione e manutenzione di impianti tecnologici, con particolare riguardo ai presupposti necessari per il riconoscimento, la liquidazione e la regolazione contabile di importi derivanti da un meccanismo contrattuale di incremento periodico del corrispettivo, collegato a presupposti tecnico-economici quali il deperimento dei beni e la riduzione dell'efficienza degli impianti.

Nella fattispecie, il fatto che il parere venga ad incidere – ove reso nel merito – su una vicenda d'esecuzione contrattuale già ampiamente inverteasi nei fatti esclude che la relativa richiesta possa esser sussunta nella fattispecie regolata dalla L. n. 1/2026, attesa la spiccata valenza orientativa *pro futuro* di tale ultima attività consultiva. In tal senso, può quindi accogliersi l'interpretazione data alla propria istanza dall'Ente territoriale, che ha declinato la stessa come esercizio della funzione di cui all'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003.

Ciò posto, l'Ente chiede, nella sostanza, se sia conforme ai principi di corretta formazione dell'obbligazione di spesa, di liquidazione della spesa e di sana gestione finanziaria procedere al riconoscimento o alla regolazione contabile di tali importi in assenza di una preventiva attività istruttoria volta all'accertamento dei relativi presupposti, nonché se tale verifica debba estendersi all'esclusione di duplicazioni economiche derivanti dall'interazione tra i diversi adeguamenti del corrispettivo.

3.1 *In primis* deve rilevarsi che, secondo l'Ente, la richiesta non è finalizzata ad ottenere una pronuncia sulla validità, interpretazione o efficacia di specifiche clausole contrattuali, né a conoscere la spettanza in concreto di somme rivendicate da un determinato operatore economico.

Parimenti, il Comune evidenzia di non richiedere in linea generale alla Corte valutazioni concernenti la legittimità di specifiche attività gestionali già poste in essere, l'accertamento di eventuali responsabilità amministrativo-contabili, ovvero la configurabilità di un danno erariale in relazione a fatti determinati: la questione, secondo il Comune istante, viene invece prospettata in termini generali e astratti, con riguardo alla individuazione dei principi giuscontabili che devono presidiare la formazione dell'obbligazione passiva, la fase della liquidazione della spesa e la verifica della sussistenza dei relativi presupposti giustificativi nell'ambito dei contratti pubblici di durata.

3.2 Sotto tale profilo la richiesta appare – in astratto – riconducibile alla materia della contabilità pubblica, come delineata dalla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Riunite e della Sezione delle Autonomie, venendo in rilievo questioni direttamente incidenti sulla corretta assunzione e liquidazione delle obbligazioni passive dell'ente, sulla verifica del titolo giuridico della spesa, sulla corretta imputazione contabile delle relative poste e sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio; in tale prospettiva, la problematica prospettata attiene infatti, in definitiva, ai presupposti necessari affinché una pretesa economica possa tradursi in una spesa pubblica certa, liquida ed esigibile, involgendo i principi di legalità finanziaria, attendibilità delle scritture contabili, sana gestione finanziaria e corretta utilizzazione delle risorse pubbliche.

4. Tuttavia, per come formulati, i quesiti devono essere comunque ritenuti nel caso di specie inammissibili, per le seguenti ragioni.

Nella misura in cui essi attengono a processi di spesa ricollegati alla ricognizione amministrativo-contabile di un singolo specifico rapporto contrattuale di durata ed alla regolazione delle relative partite economiche – anche riferite ad annualità pregresse, ancora suscettibili di verifica, conguaglio, compensazione, rettifica o definizione contabile, ovvero, ancora, suscettibili di produrre effetti incrementali del corrispettivo tali da incidere sullo stesso sinallagma contrattuale – essi non possono che attenersi a fatti gestionali specifici e concreti, involgenti l'interpretazione di una specifica previsione del capitolato speciale d'appalto, ed anche suscettibili di essersi già realizzati e quindi, come tali, già astrattamente sottoponibili a giudizi contabili e/o erariali.

Secondo un costante orientamento del giudice contabile, infatti, la richiesta di un parere, ai sensi dell'art. 7 della legge 131 del 2003, non può concernere fatti gestionali specifici, che implicino valutazioni sui comportamenti amministrativi o che attengano a casi concreti o ad atti gestionali già adottati da parte dell'ente locale o, ancora, che vengano a determinare l'avallo preventivo o successivo della magistratura contabile in riferimento alla definizione di specifici atti gestionali (Sezione delle autonomie nn. 17/SEZAUT/2020/QMIG, 24/SEZAUT/2019/QMIG, 3/SEZAUT/2014/QMIG, 5/AUT/2006; Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 54/CONTR/10). Anche a prescindere dal coinvolgimento della Sezione in una fattispecie astrattamente suscettibile di produrre danno erariale, infatti, detti quesiti non sollecitano tanto l'enunciazione di un principio di contabilità pubblica, quanto, invece, l'indicazione della concreta sequenza degli atti da adottare nell'ambito di uno specifico rapporto contrattuale

già in essere; e ciò anche in relazione ad istituti – quali il conguaglio, la compensazione e la rettifica delle partite economiche – la cui operatività non può che dipendere dal singolo regolamento negoziale e dalle posizioni sostanziali delle parti in relazione ad esso.

Inoltre, afferendo a clausole di aggiornamento dei prezzi di un rapporto di durata già in essere da lungo tempo, la richiesta di parere, in ogni caso, perde intrinsecamente di capacità orientativa *pro futuro* delle scelte dell'Amministrazione, ridondando inevitabilmente in una qualificazione *ex post* delle scelte gestionali già comunque compiute in autonomia, almeno *pro parte*, dal Comune medesimo.

In materia, va richiamato anche il precedente con il quale questa Corte, in sede consultiva, dichiarò inammissibile la richiesta di un Comune in ordine alle modalità di applicazione dell'adeguamento dei prezzi ad un contratto di durata, sul rilievo che la questione "coinvolge la fase di esecuzione dei contratti" (Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, del. n. 4/2009/PAR); ciò ancorché tale pronuncia muovesse da una nozione ristretta di contabilità pubblica delineata dalla del. n. 5/AUT/2006 della Sezione delle autonomie, poi superata dalla nozione dinamica accolta dalle Sezioni riunite in sede di controllo con la del. n. 54/CONTR/10 e dalla giurisprudenza richiamata al § 1.1.

5. In tali termini i quesiti posti sono pertanto oggettivamente inammissibili. E ciò a prescindere dal fatto che il merito delle questioni trovi piana soluzione nella disciplina – generale (artt. 183 e 184, c. 2, TUEL; principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) e speciale di settore (art. 6, c. 4, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, nel testo sostituito dall'art. 44 della L. 23 dicembre 1994, n. 724) – che regola la materia, nonché nella giurisprudenza sia di questa Corte sia del Consiglio di stato, giurisprudenza in cui si afferma che "la clausola di revisione prezzi, di natura legale e inderogabile, impone all'amministrazione l'esercizio di un potere tecnico-discrezionale sorretto da adeguata istruttoria e motivazione, da svolgersi sulla base di dati ufficiali (...)" (v. Cons. Stato, Sez. V, sent., 20/03/2026, n. 2367; Corte dei conti, Sezione regionale per la Toscana, del. n. 159/2026/PREV).

In termini non dissimili, la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come i meccanismi di revisione o adeguamento del corrispettivo siano funzionali al mantenimento dell'equilibrio sinallagmatico del rapporto e non comportino l'integrale trasferimento sull'amministrazione del rischio economico connesso all'esecuzione del contratto (Cons. Stato, sez. III, 31 marzo 2026, n. 2638),

sicché clausole di incremento del prezzo aventi potenziale effetto moltiplicatore devono esser inevitabilmente interpretate coerentemente con tale assunto, oltre che con la specifica struttura, sinallagmatica, dei reciproci diritti ed obblighi nascenti dal contratto stipulato.

6. Di tali principi l'Amministrazione deve in ogni caso tenere conto, anche perché "un accoglimento indiscriminato delle richieste di rinegoziazione promananti dai privati (...) si porrebbe in sostanziale contraddizione con il principio di selezione comparativa del contraente" (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, del. n. 7/SSRRCO/QMIG/21).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in relazione alla richiesta di parere formulata dal Comune di Vigarano Mainarda (FE), dichiara l'inammissibilità oggettiva dei tre quesiti sollevati nei termini di cui in motivazione.

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa, mediante posta elettronica certificata, al Sindaco del Comune di Vigarano Mainarda (FE);
- che la stessa sia pubblicata sul sito *Internet* istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo;
- che l'originale resti depositato presso la Segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta all'Amministrazione l'obbligo di pubblicazione sul sito *web* istituzionale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2026.

Il Relatore

Cristian Pettinari

(firmato digitalmente)

Il Presidente

Prof. Marcovalerio Pozzato

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 12 ottobre 2026

Il Funzionario preposto

Anna Maria Frate

(firmato digitalmente)